

ETICHETTATURA DI CALZATURE E PRODOTTI TESSILI - SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLA DIR. 94/11/CE E DEL REG. UE 1007/2011 - D.LGS. 15.11.2017, N. 190

Si informa che è entrato in vigore il 4 Gennaio 2018 il D.Lgs. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017, recante **“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni** di cui alla Direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, **relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili”**.

In breve

➤ **Disposizioni comuni**

Il provvedimento in oggetto, riordinando l'apparato sanzionatorio in materia di etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature, prevede sanzioni per le violazioni delle disposizioni della Dir. 94/11/CE (etichettatura calzature) e del Reg. n. 1007/2011 (**etichettatura dei prodotti tessili**). Vengono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e pratiche commerciali scorrette di cui al D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo).

Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione della Guardia di finanza. Viene precisato che, ai fini del monitoraggio, gli organi di controllo sono tenuti a fornire allo stesso Ministero le notizie relative all'accertamento delle violazioni.

Viene anche puntualizzato che, per quanto non previsto dal Decreto in oggetto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/1981.

È, infine, precisato che ai fini del Decreto in esame si intende per:

- “messa a disposizione sul mercato” la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- “immissione sul mercato” la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario;
- “fabbricante” una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;
- “importatore” una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;
- “distributore” una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

➤ **Calzature**

L'art. 3, relativo alle violazioni in materia di calzature, stabilisce ai commi 2 e 6 disposizioni specifiche per i distributori.

In particolare, il comma 2 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 700 euro a 3.500 euro a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato calzature prive di etichetta in violazione dell'art. 4, par. 5, della Dir. 94/11/CE.

Il comma 6, invece, dispone, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro a carico del distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia (relativa al materiale di composizione della tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) adottata sull'etichetta in violazione dell'art. 4, par. 2, della Dir. 94/11/CE.

In ogni caso, le autorità di vigilanza, ove rilevino che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alla direttiva citata, previo accertamento e contestazione delle violazioni ai sensi della Legge n. 689/1981, assegnano un termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio.

Viene, infine, precisato che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano alle calzature d'occasione, usate; le calzature di protezione; le calzature aventi il carattere di giocattoli.

➤ **Prodotti tessili**

L'art. 4, relativo alle violazioni in materia di prodotti tessili, stabilisce ai commi 3, 5, 7 e 8 disposizioni specifiche per i distributori.

In particolare, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato, da 700 euro a 3.500 euro a carico del distributore che, in violazione dell'art. 15, par. 3, del Reg. n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa.

Ai sensi del successivo comma 5, soggiace alla medesima sanzione (da 700 euro a 3.500 euro) il distributore che, salvo che il fatto costituisca reato, mette a disposizione sul mercato prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento in violazione degli artt. 14, par. 1, e 15, par. 2, del Reg. 1007 citato (quest'ultima disposizione precisa infatti che un distributore è considerato fabbricante qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica).

Il comma 7, inoltre, stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto costituisca reato, da 200 euro a 1.000 euro per i casi in cui il distributore, in violazione degli artt. 5 e 15, par. 2, del Reg. n. 1007/2011, mette a disposizione sul mercato un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del regolamento stesso, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» (così come prescritto dall'art. 12 dello stesso regolamento).

Il comma 8 prevede una sanzione da 1.500 euro a 20.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, anche per il distributore (oltre che per il fabbricante e importatore) che, in violazione dell'art. 16 del Reg. n. 1007/2011, non fornisca, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento stesso.

Analogamente a quanto previsto per le calzature, viene prescritto che le autorità di vigilanza, ove rilevino che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme al regolamento citato, previo accertamento e contestazione delle violazioni ai sensi della Legge n. 689/1981, assegnano un termine perentorio di 60 giorni per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio.

Viene, infine, precisato che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoratori a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso; prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

TABELLA SINTESI

Sanzioni in materia di calzature (violazioni Dir. 94/11/CE)				
Art., c. D.Lgs. n. 190/2017	Violazione	Trasgressore	Art., par., Dir. 94/11/CE (norma di riferimento)	Sanzione (in euro), da applicarsi salvo che il fatto costituisca reato
3, c. 1	Immissione sul mercato di calzature prive di etichetta	Fabbricante/ importatore	Art. 4, par. 3	da 3.000 a 20.000
3, c. 2	Messa a disposizione sul mercato di calzature prive di etichetta	Distributore	Art. 4, par. 5	da 700 a 3.500
3, c. 3	Immissione sul mercato di calzature con composizione diversa da quella dichiarata in etichetta, relativamente ai materiali usati nei principali componenti delle calzature indicati nell'allegato I della Dir. 94/11/CE	Fabbricante/ importatore	Art. 4, par. 5	da 1.500 a 20.000
3, c. 4 e 5	Immissione sul mercato di calzature con etichetta non conforme alle indicazioni stabilite dall'art. 4, par. 1, 2, 3 e 4, riportate in lingua italiana. Si applica anche in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano o da altra lingua ufficiale dell'UE	Fabbricante/ importatore	Art. 4, par. 1, 2, 3 e 4	da 1.500 a 20.000
3, c. 6	Messa a disposizione sul mercato di calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale del significato della simbologia adottata sull'etichetta	Distributore	Art. 4, par. 2	da 200 a 1.000
3, c. 7 e 8	Non ottemperanza entro il termine assegnato al provvedimento per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro delle calzature dal mercato, emesso dall'autorità di vigilanza che rilevi che le calzature sono prive di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni della Dir. 94/11/CE, previo accertamento e contestazione delle violazioni dell'art. 3 del D.Lgs. 190/17 sopra richiamate	Fabbricante o suo rappresentante/ responsabile della prima immissione in commercio delle calzature sul mercato nazionale	Norme della Dir. sopra richiamate	da 3.000 a 20.000

	decescente, non in lingua italiana			
4, c. 7	Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del Reg. 1007/11, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'art. 12 del Reg. n. 1007/11	Distributore	Artt. 5 e 15, par. 2	da 200 a 1.000
4, c. 8	Mancata fornitura, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, delle indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del Reg. 1007/11	Fabbricante/ importatore/ distributore	Art. 16	da 1.500 a 20.000
4, c. 9	Immissione sul mercato di un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato	Fabbricante/ importatore	Art. 12	da 1.500 a 20.000
4, c. 10 e 11	Non ottemperanza entro il termine assegnato al provvedimento per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti tessili dal mercato, emesso dall'autorità di vigilanza che rilevi che i prodotti sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del Reg. 1007/11, previo accertamento e contestazione delle violazioni dell'art. 4 del D.Lgs. 190/17 sopra richiamate	Fabbricante o suo rappresentante/ responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale	Norme del Reg. sopra richiamate	da 3.000 a 20.000

Sanzioni in materia di prodotti tessili (violazioni Reg. 1007/2011)				
Art., co. D.Lgs. n. 190/2017	Violazione	Trasgressore	Art., par., Reg. 1007/2011 (norma di riferimento)	Sanzione (in euro), da applicarsi salvo che il fatto costituisca reato
4, c. 1	Immissione sul mercato di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione	Fabbricante/ importatore	Art. 15, par. 1	da 3.000 a 20.000
4, c. 2	Immissione sul mercato di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa	Fabbricante/ importatore	Art. 14, par. 2	da 3.000 a 20.000
4, c. 3	Messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile privo dell'etichetta o del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa	Distributore	Art. 15, par. 3	da 700 a 3.500
4, c. 4	Immissione sul mercato di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, fatte salve le tolleranze stabilite dall'art. 20 del Reg. 1107/11	Fabbricante/ importatore	Artt. 14, par. 1, e 15, par. 1	da 1.500 a 20.000
4, c. 5	Messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento	Distributore	Artt. 14, par. 1, e 15, par. 2	da 700 a 3.500
4, c. 6	Immissione sul mercato di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del Reg. 1007/11 espresse in sigle, in ordine non	Fabbricante/ importatore	Artt. 5 e 15, par. 1	da 1.500 a 20.000